

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice ricorrente (a verbale di udienza in data 23.05.2018, nel ricorso e nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.):

“Voglia l’On.le Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza:

IN VIA PRINCIPALE

1. accertare e dichiarare l’usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa;
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni – Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

3. per l’effetto delle suddette violazioni, condannare *S.p.A. alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell’istante, prudentemente quantificate in Euro 205.767,85, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;*

4. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza addurre alcun valido motivo, condannare *S.p.A. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;*

5. condannare *S.p.A. al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa.*

IN VIA ISTRUTTORIA

si insite affinché sia disposta perizia contabile avente ad oggetto i seguenti quesiti: “con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto: 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale - TEG superava al tempo della pattuizione la soglia antiusura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora; - qualora il tasso contrattuale risulti usurario, proceda al ricalcolo della somma ancora dovuta dal mutuatario eliminando le somme addebitate a titolo di tasso; 2) per l’ipotesi in cui la verifica prevista al punto 1) abbia escluso il carattere usurario, verifichi se il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti-usura al tempo della conclusione del contratto; - in tal caso proceda al ricalcolo del saldo dovuto dal mutuatario eliminando le sole somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora.

IN OGNI CASO

Condannare la Banca convenuta:



- 1) in relazione agli artt. 1338 e 1366 c.c., nonché per effetto della restituzione di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dall'odierno ricorrente;
- 2) al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- 3) al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario."

Per la parte convenuta (a verbale di udienza in data 23.05.2018 ed in comparsa di costituzione e risposta):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,

in via preliminare

dichiarare la carenza d'interesse ad agire della parte ricorrente;

in via principale e nel merito

rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge."

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.

1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.06.2016, il sig. _____ e la società _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig _____ hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società _____ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.2. A seguito del decreto depositato dal Giudice Designato, si è costituita telematicamente la parte convenuta società _____ S.P.A., in persona del Dott. _____ depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande delle controparti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.



1.3. All'esito dell'udienza di prima comparizione il Giudice Istruttore, con Ordinanza datata 6.02.2017, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ai sensi dell'art. 703 ter, 3° comma, c.p.c., ha fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

1.4. All'udienza così fissata, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.5. All'esito della successiva udienza in data 18.10.2017 le parti attrici ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. e, precisamente, per l'ammissione della CTU, per tutte le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

La parte convenuta ha insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, opponendosi all'accoglimento delle deduzioni istruttorie di controparte (ammissione della CTU), per tutte le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., richiamando in particolare l'eccezione di carenza all'azione di parte attrice.

Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza in data 23.10.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- ha rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalle parti attrici ricorrenti, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dalla parte convenuta (sia pure ad una valutazione sommaria);
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: *"Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice."*

versamento della somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 5.000,00= dalla parte convenuta alle parti attrici ricorrenti, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese,



invitando le parti stesse a comunicare al Giudice l'eventuale adesione almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

1.6. Infine, non avendo le parti aderito alla predetta proposta, all'udienza in data 23.05.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti attrici ricorrenti.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, le parti attrici ricorrenti hanno reiterato l'istanza di ammissione di CTU contabile avente ad oggetto i seguenti quesiti: *"con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto: 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale - TEG superava al tempo della pattuizione la soglia antiusura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora; - qualora il tasso contrattuale risulti usurario, proceda al ricalcolo della somma ancora dovuta dal mutuatario eliminando le somme addebitate a titolo di tasso; 2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto 1) abbia escluso il carattere usurario, verifichi se il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti-usura al tempo della conclusione del contratto; - in tal caso proceda al ricalcolo del saldo dovuto dal mutuatario eliminando le sole somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora."*

L'istanza non può trovare accoglimento.

2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 23.10.2017, la predetta CTU appare irrilevante, risultando fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dalla parte convenuta, secondo quanto si dirà *infra*.



3. Sulle domande di merito proposte dalle parti attrici ricorrenti.

3.1. Come si è detto, le parti attrici ricorrenti hanno chiesto, nel merito:

1. di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa;
2. di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

3. per l'effetto delle suddette violazioni, di condannare _____ S.p.A. alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, prudentemente quantificate in Euro 205.767,85, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;

4. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza addurre alcun valido motivo, di condannare _____ S.p.A. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

5. di condannare _____ S.p.A. al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;

- in ogni caso, di condannare la Banca convenuta:

1) in relazione agli artt. 1338 e 1366 c.c., nonché per effetto della restituzione di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dall'odierno ricorrente;

2) al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Le suddette domande non possono trovare accoglimento.

3.2. Invero, a sostegno delle predette domande le parti attrici ricorrenti hanno dedotto, in particolare:

- che in data 14.12.2000, la _____ S.p.A (ora _____) concedeva al sig. _____ il mutuo ipotecario n. 61256522, per originarie Lire 1.280.000,00, pari ad Euro 661.064,83, ratei 120, tasso d'interesse 5,850% variabile, EURIBOR 3 mesi, tasso di mora 10,50% (doc. 1);

- che con atto Notaic _____ in data 10.12.2008, n. _____ Rep., n. _____ Racc. (doc. 2), il sig. _____ conferiva nella società _____ (ora _____), la piena proprietà dell'azienda di cui egli era

titolare, consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di albergo-ristorante in _____ azienda gravata dal predetto mutuo ipotecario n. 61256522, il cui debito



residuo (pari ad Euro 174.299,52, alla data dell'atto per Notaio) veniva compreso nel conferimento e conseguentemente accollato alla società conferitaria

- che, con missiva A.R. in data 20.10.2014 (doc. n. 3), il difensore delle parti attrici ricorrenti contestava a S.p.A. l'illegittima applicazione di un tasso di mora superiore al tasso soglia che ha determinato un ingente danno in capo a , quantificato, a seguito di relativa redazione di perizia (doc. 4), nella complessiva misura di Euro 205.767,85;
- che, con missiva del 27.10.2014 (doc. 5), S.p.A. comunicava di aver agito secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
- che, non essendo quindi riusciti ad addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e il sig. hanno dato avvio all'obbligatoria procedura di mediazione presso la Camera di Commercio di Brescia; dato il negativo esito dell'incontro di mediazione, avvenuto in data 6.2.2015 e di cui si allega il verbale (doc. 6), gli odierni ricorrenti si sono visti costretti a dare impulso alla presente procedura;
- che deve quivi nuovamente contestarsi l'illegittima applicazione di un tasso di mora superiore al tasso soglia, per i motivi che di seguito vengono esposti e, per l'effetto, chiedersi la restituzione della somma prudenziale di Euro 205.767,85, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- che, infatti, deve innanzitutto sottolinearsi come la determinazione del tasso ai fini dell'indagine sull'usura debba essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse solo quelle per imposte e tasse) collegate all'erogazione del credito, ivi compresi anche gli oneri inerenti la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo; laddove le sopraccitate competenze della banca determinino un costo del denaro superiore alla tollerabilità, ne discende l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno determinato tale situazione di fatto, considerata contraria a norme di ordine pubblico dalla conforme giurisprudenza; lo strumento attraverso cui viene determinata la soglia di tollerabilità del costo del denaro è il Tasso Effettivo Globale (TEG), con cui si indica la determinazione, espressa in percentuale annua, del costo effettivo globale che il cliente sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro concessagli a credito dalla banca, che viene trimestralmente individuato dal Ministero del Tesoro per ciascuna operazione finanziaria; nel caso di specie, il TEG medio rilevato dal Ministero del Tesoro in relazione al trimestre ottobre – dicembre 2000 (applicabile nel caso *de quo*, essendo il mutuo stato stipulato in data 14.12.2000) è pari al 6,63%; considerando poi che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 108/1996, l'individuazione dell'usurarietà degli interessi avviene aumentando della metà i tassi individuati dal Ministero, il tasso soglia per il trimestre di riferimento era ed è da considerarsi pari al 9,94%; ebbene, la semplice lettura del contratto di mutuo stipulato tra il sig. e la



S.p.A. consente di rilevare come il tasso di mora sia pari al 10,5%, a cui devono aggiungersi le spese previste dal contratto, arrivando quindi ad un tasso effettivamente applicato del 11,50%, percentuale che supera così nettamente il tasso soglia stabilito per il trimestre di riferimento; deve poi evidenziarsi con forza come la Legge n. 108/96 sanzioni non solo la dazione di interessi usurari, ma anche la loro mera promessa e, quindi, la previsione di interessi di mora superiori al tasso soglia individuato dal Ministero; inoltre, se per stabilire se vi sia o meno il superamento del tasso soglia è necessario sommare tra di loro il tasso contrattuale ed il tasso di mora, nel caso di specie non si può non rilevare come già il solo tasso di mora superi il tasso soglia individuato per il trimestre di riferimento; alla luce di tutto quanto sopra esposto pertanto e dell'art. 1815, 2° comma c.c., secondo il quale *"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento, è innegabile che ai ricorrenti dovranno essere restituiti Euro 205.767,85, così come individuati nella perizia prodotta, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, salvo il maggiore o minore importo che dovesse risultare all'esito della produzione di ulteriore documentazione o dell'eventualmente esperenda CTU; ciò in quanto, a fronte delle deduzioni formulate, dovranno dichiararsi nulle e/o inefficaci le obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi in misura ultralegale, anche se convenzionali;

- che deve inoltre rilevarsi la mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione, con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.

3.3. Senonché, come correttamente eccepito dalla parte convenuta, le parti attrici ricorrenti risultano carenti di interesse ad agire.

3.3.1. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:

- con rogito Notaio _____ di _____ in data 14 dicembre 2000, rep. n. _____
racc. n. _____ il sig. _____ quale titolare dell'impresa individuale _____ stipulava
un contratto di mutuo ipotecario con la _____ S.p.A. (ora _____ S.p.A.), avente ad
oggetto la somma di Euro 661.064,83, da restituirsi in dieci anni, mediante 120 rate mensili calcolate
con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematico
finanziaria, nota come "sistema francese"; il tasso d'interesse veniva fissata la misura iniziale del
5,850% sino al 31 dicembre 2000, mentre per il periodo successivo lo stesso sarebbe risultato dalla
somma di una quota fissa pari ad 1/12 di 2 punti annui ed una quota variabile costituita dall'Euribor a 3
mesi; l'art. 5 del contratto prevedeva altresì che *"ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza
del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di*



mora a carico del mutuatario ed a favore della Banca. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”, stabilendo che l’interesse di mora (pari al 10,500% al momento della stipulazione) sarebbe stato fissato semestralmente maggiorando di 4 punti il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato per il settore Fondiario/Edilizio (cfr. doc. 1 delle parti attrici ricorrenti e doc. 2 della parte convenuta);

- con rogito Notaio _____ in data 10 dicembre 2008, rep. n. _____ il sig. _____ conferiva nella società _____ (ora _____), la piena proprietà dell’azienda di cui egli era titolare, consistente nel complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di albergo-ristorante in _____; azienda gravata dal predetto mutuo ipotecarico, il cui debito residuo veniva compreso nel conferimento e conseguentemente accollato alla società conferitaria _____ (cfr. doc. 2 delle parti attrici ricorrenti e doc. 3 della parte convenuta);

- in data 13 gennaio 2009 veniva notificato alla Banca l’accollo del residuo debito del mutuo in capo alla società _____ a fronte del citato rogito Notaio _____ di Cremona in data 10 dicembre 2008 (cfr. doc. 3 della parte convenuta);

- in data 10 febbraio 2009, la _____ S.p.A., su richiesta della società _____, concedeva a quest’ultima la rinegoziazione della scadenza del mutuo, “aumentando il numero delle rate a scadere da 23 a 36, e comunque fino al 31/12/2011, invariate le altre clausole contrattuali” (cfr. doc. 4 della parte convenuta).

3.3.2. Risulta pacifico in causa che il contratto di mutuo in questione sia giunto dunque alla scadenza contrattualmente prevista e che, per l’intero periodo, le rate siano sempre state corrisposte alle scadenze pattuite, con la conseguenza che la Banca non ha mai applicato gli interessi di mora.

3.3.3. Ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che, com’è stato più volte rilevato, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 17 settembre 2014 e Tribunale Torino 20 giugno 2015 in su *Il caso.it* ed in *dirittobancario.it*).

Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo *spread* di mora – e, pertanto, i due tassi non possono *sic et simpliciter* sommarsi tra loro; detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a



corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo 2018 n. 1037 in *Ex Parte Creditoris.it* on line sul sito www.expartecreditoris.it; Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it.¹

¹ Si richiamano le massime delle citate pronunce:

- Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo 2018 n. 1037 in *Ex Parte Creditoris.it* on line sul sito www.expartecreditoris.it: *"Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale, difatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo o in termini equivalenti al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora con riguardo al debito scaduto, pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro. È manifestamente infondata la domanda relativa alla sommatoria dei tassi e la configurazione dell'anatocismo nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese per cui sussiste la colpa grave della parte in quanto la avversa iniziativa giudiziaria, non è compensata sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso per cui va condannata a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c."*
- Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it: *"Il tasso degli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura."*
- Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it: *"Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli moratori, al fine di valutare la pretesa usurarietà degli stessi, in quanto le predette tipologie di interessi sono tra loro differenti per natura e funzione."*
- Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it: *"L'accertamento del superamento del tasso soglia deve essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non già sommando gli interessi corrispettivi agli interessi moratori e ciò per la diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria."*
- Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it: *"L'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo' in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili."*
- Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it: *"Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d'usura è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi*



moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Ciò anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull'interesse corrispettivo perché ciò assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso."

- Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in *Redazione Giuffrè 2017*: "In tema di interessi usurari in un contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori non comporta la nullità dell'intera clausola di interesse, perché, se è vero che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura, non è possibile accumulare interessi che hanno natura e funzioni diverse: in questo caso, sarà nulla (con riduzione al tasso legale se usura originaria, al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta) solo la clausola che prevede gli interessi moratori."
- Tribunale Varese 29 novembre 2016 in *www.ilcaso.it*: "Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese."
- Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in *Redazione Giuffrè 2016*: "Ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo non è valida la formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi)."
- Tribunale Monza 02 luglio 2016 in *www.ilcaso.it*: "La valutazione dell'usurarietà di un tasso di interesse ai fini dell'applicazione della nullità di cui all'articolo 1815, comma 2, c.c. non va operata sommando aritmeticamente il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di categorie di interessi aventi diverse finalità e tra loro alternativi, ma valutando ciascuno di essi singolarmente con riguardo al tasso soglia."
- Tribunale Varese 27 aprile 2016 in *www.ilcaso.it*: "Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese."
- Tribunale Savona 10 marzo 2016 in *www.ilcaso.it*: "Ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia non può essere effettuata la sommatoria tra gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e quelle moratori: la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie sopra indicate, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. La Suprema Corte con la propria sentenza n. 350.2013 ha inteso semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori. In particolare la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, avendo il tasso di mora una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, con la conseguenza che la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi."
- Tribunale Milano 08 marzo 2016 in *www.ilcaso.it*: "Ai fini del confronto tra TEG e tasso soglia d'usura è priva di fondamento l'operazione consistente nel compiere la somma algebrica tra tasso corrispettivo e tasso moratorio che si presentano come entità tra di loro eterogenee, riferite a basi di calcolo differenti. Il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata d'ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. L'interesse corrispettivo è, per altro, espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello moratorio ha natura risarcitoria dell'inadempimento relativo al pagamento della singola rata."
- Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94: "Non è legittima la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996, avuto riguardo alla loro diversa funzione, rappresentando, i primi, il prezzo dell'operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma contrattuale mentre, i secondi, il prezzo del ritardo addebitabile al debitore nell'ipotesi in cui il rapporto entri nella sua fase patologica, ossia allorché la parte mutuataria non corrisponda tempestivamente quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito."
- Tribunale Torino 17 settembre 2014 in *www.ilcaso.it*: "Costituisce dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, come maccheronicamente pretende l'attore."
- Tribunale Torino 17 settembre 2014 in *www.ilcaso.it*: "È fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l'aver sostenuto in giudizio tesi contraddittorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta.").



3.3.4. Inoltre, si deve osservare che, al fine del calcolo dell'effettiva usurarietà di un tasso è necessario che esso sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità e che abbia avuto un impatto effettivo sul costo del credito (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in *www.expartecreditoris.it*; Tribunale Brescia sez. II, 08 giugno 2017, n. 1828 in *Redazione Giuffrè 2017*²).

Invero, anche aderendo alla tesi secondo cui l'interesse moratorio (e più in generale "ogni altro onere eventuale") entra nel calcolo del TEG al verificarsi del ritardo nel pagamento della rata (ovvero nel caso in cui si siano verificate le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la loro applicabilità), ne consegue comunque, *a contrario*, l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo collegate sì all'erogazione del credito, ma:

- meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi³;
- del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati né potranno in seguito verificarsi⁴.

Nel caso di specie, come si è detto, dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge che non è stata applicata in corso di contratto alcuna mora contrattuale, di modo che la questione dell'eventuale dedotta usurarietà del tasso di mora (a prescindere di ogni altra considerazione) è irrilevante al fine del decidere, risultando evidente la carenza di legittimazione ad agire delle parti attrici ricorrenti.

² Tribunale Brescia sez. II, 08 giugno 2017, n. 1828 in *Redazione Giuffrè 2017*: "In tema di mutuo, il TAEG, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia del TAEG non devono essere considerati anche gli interessi moratori. Infatti gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono pertanto dovuti nella sola fase patologica del contratto o nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita. Tali interessi quindi non hanno il carattere della corrispettività richiamato dall'art. 644 c.p."

³ Ne è un esempio tipico proprio l'interesse di mora che, secondo parte della giurisprudenza, potrebbe essere potenzialmente usurario, ma sarebbe comunque inapplicabile se il debitore non ha mai ritardato nel pagare le rate dovute.

⁴ Ne è un esempio tipico il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo che, in astratto, potrebbe determinare il superamento della soglia, ma che non si è verificato né potrà mai verificarsi, perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della "n" rata.

Altro esempio tipico di ciò è il c.d. "worst-case scenario", ove si effettuano i calcoli per la verifica dell'usura nell'ipotesi mai realizzata del funzionamento patologico del contratto un certo numero di giorni.

Altro esempio è la penale di estinzione anticipata che, in astratto, potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.



3.4. Inoltre, non può trovare accoglimento la seguente domanda proposta dalle parti attrici ricorrenti al punto 2 delle conclusioni formulate in via principale:

“2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale”.

Tale domanda, infatti, non è stata minimamente chiarita nel ricorso introduttivo e neppure nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, in ogni caso, la stessa risulta palesemente infondata.

3.5. Risulta anche infondata la domanda proposta dalle parti attrici ricorrenti al punto 4 delle conclusioni formulate in via principale di condanna della convenuta S.p.A. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza addurre alcun valido motivo.

3.5.1. Invero, l'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, prevede testualmente quanto segue: *“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”*

3.5.2. Dunque, a prescindere dal rilievo che la norma non prevede espressamente la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (trattandosi di un orientamento giurisprudenziale di merito), si deve osservare che, nel caso di specie, la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione deve ritenersi giustificata sia dalla lettera della S.P.A. prodotta da quest'ultima sub doc. 7) e, inoltre, dalla carenza di legittimazione ad agire delle controparti, secondo quanto si è detto in precedenza.

3.5.3. Come si è detto, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può invece desumere argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. e deve condannare la parte al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; nel caso di specie, peraltro, la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione risulta giustificata sia dalla lettera della S.P.A. prodotta da quest'ultima sub doc. 7) e, inoltre, dalla carenza di legittimazione ad agire delle controparti, secondo quanto si è detto in precedenza.



3.6. Infine, non può trovare accoglimento la seguente domanda proposta dalle parti attrici ricorrenti al punto 5 delle conclusioni formulate in via principale:

"5. condannare S.p.A. al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa."

In primo luogo, infatti, le parti attrici ricorrenti risultano prive di legittimazione ad agire, secondo quanto si è detto in precedenza.

In secondo luogo, tale domanda non è stata adeguatamente chiarita nel ricorso introduttivo e neppure nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

In terzo luogo, le parti attrici ricorrenti non hanno fornito prova idonea e sufficiente di tali asseriti danni.

3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, tutte le domande proposte dalle parti attrici ricorrenti devono essere rigettate.

3.8. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

4. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalle parti attrici ricorrenti, ex art. 96 c.p.c.

4.1. Le parti attrici ricorrenti, come si è visto, hanno anche chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La domanda non può trovare accoglimento.

4.2. Invero, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata presuppone la soccombenza della parte, laddove, nel caso di specie, sono le parti attrici ricorrenti ad essere risultati soccombenti.



5. Sulle spese processuali del presente giudizio.

5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici ricorrenti devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00", conformemente alla nota spese depositata dal difensore della parte convenuta: Euro 2.200,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 4.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 3.800,00 per la fase decisionale; per un totale di **Euro 11.850,00**, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **16528/2016** R.G. promossa dal sig. _____ e dalla società

in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.

(parti attrici ricorrenti) contro la società

S.P.A., in persona del Dott.

(parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) **Rigetta** tutte le domande proposte dalle parti attrici ricorrenti.

2) **Dichiara tenute e condanna** le parti attrici ricorrenti sig.

e dalla società

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. _____ in via solidale fra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 11.850,00** per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Così deciso in Torino, in data 19 settembre 2018.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

